

BERKSHIRE HATHAWAY GROUP

Reinsurance Division - International

Italy Representative Office

Corso Italia, 13
20122 Milano MI, Italy
Tel.: +39 02 4952 4985
Fax: +39 02 4952 4987

Milano, 13 Gennaio 2021

BREXIT

COMUNICATO A CONTRAENTI, ASSICURATI E ALTRI AVENTI DIRITTO A PRESTAZIONI ASSICURATIVE RIGUARDO AL REGIME DI OPERATIVITÀ ATTUALMENTE APPLICABILE ALLA COMPAGNIA BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED IN ITALIA.

Spettabili Clienti:

il presente comunicato è indirizzato a Contraenti, Assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative in relazione a contratti di assicurazione stipulati in Italia con la compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited (“BHIL”) tramite la propria Rappresentanza Generale per l’Italia (“BHItalia[®]”), ed intende descrivere il regime di operatività attualmente applicabile alla compagnia in Italia.

Regime normativo

Si fa riferimento alla Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio dell’Unione europea del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea (“UE”) e dalla Comunità Europea dell’Energia Atomica (la “Decisione”), a mezzo della quale il Consiglio ha adottato tramite procedura scritta la decisione relativa alla conclusione dell’accordo di recesso a nome dell’UE.

L’accordo di recesso è entrato in vigore all’uscita del Regno Unito dall’UE, il 31 gennaio 2020 a mezzanotte (CET). A partire da tale data il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE ed è considerato un Paese Terzo.

L’entrata in vigore dell’accordo di recesso ha segnato la fine del periodo previsto dall’articolo 50 del TUE e l’inizio di un periodo transitorio che ha avuto durata fino al 31 dicembre 2020. Tale periodo transitorio, previsto dall’accordo di recesso, ha avuto lo scopo di garantire più tempo ai cittadini e alle imprese per adeguarsi alla nuova situazione.

Durante il periodo transitorio il Regno Unito ha continuato ad applicare il diritto dell’Unione, ma non ha più avuto rappresentanza nelle istituzioni dell’UE.

In conseguenza del nuovo scenario delineato dalla Decisione, ed in previsione del termine del periodo transitorio al 31 dicembre 2020, la compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited ha presentato istanza di autorizzazione all’IVASS, l’Autorità di Vigilanza Italiana che regola le assicurazioni, per continuare ad esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento, ovvero come Sede Secondaria di compagnia assicurativa non più Comunitaria, ma con sede in un Paese Terzo rispetto all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 28 del Codice delle Assicurazioni Private (“CAP”).

L’istruttoria relativa a tale istanza è tuttora in corso, ed alla data odierna l’autorizzazione non è ancora stata ottenuta dall’Autorità di Vigilanza.

/..

BERKSHIRE HATHAWAY GROUP

Reinsurance Division - International

Pertanto, come già anticipato nei contenuti del comunicato stampa IVASS datato 10 novembre 2020, avente oggetto “Brexit: informativa agli assicurati italiani” (allegato alla presente per pronto riferimento), ed in armonia con il disposto del Decreto-Legge 31 Dicembre 2020 N. 183 [il “Decreto” - si allega estratto dell’art. 22 che riguarda le imprese di assicurazione (commi 6, 7, 8 e 9)], con effetto dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di nuova autorizzazione da parte dell’IVASS, BHItalia® è cancellata dall’elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all’art. 26 del CAP e non può assumere/sottoscrivere nuovi contratti assicurativi, né rinnovare quelli esistenti alla rispettiva scadenza.

Inoltre, sempre secondo il disposto del Decreto-Legge 31 Dicembre 2020 N. 183, BHItalia® prosegue, dopo il 1° gennaio 2021, l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, fino alla relativa scadenza.

Infine, con effetto dal 1° gennaio 2021 i Contraenti possono recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all’anno, dandone comunicazione scritta all’impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale eventualmente previste; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. L’eventuale recesso del Contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.

Misure per garantire la disponibilità dei prodotti


Ferma l’intenzione del Gruppo Assicurativo Berkshire Hathaway di proseguire le proprie attività assicurative in Italia post-Brexit come descritto in precedenza, tramite Sede Secondaria di compagnia assicurativa con sede in un Paese Terzo rispetto all’Unione Europea, e per quanto sia ragionevole auspicare che la relativa autorizzazione possa essere ottenuta in tempi relativamente brevi, è stato necessario predisporre un programma adatto a garantire al comparto dei Medici, degli Operatori Sanitari e delle Strutture Sanitarie, al quale le nostre attività sono rivolte, tanto la continuità dei rinnovi quanto la disponibilità di nuove coperture assicurative per i Clienti dopo il 1° gennaio 2021.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021 è attiva, ed autorizzata tramite la propria Rappresentanza Generale per l’Italia (“BHEI Italia”), la compagnia assicurativa Berkshire Hathaway European Insurance DAC, compagnia Comunitaria con sede nella Repubblica d’Irlanda e controllata al 100% da Berkshire Hathaway International Insurance Limited (la precedente compagnia con sede nel Regno Unito).

BHEI Italia è quindi in grado di offrire al comparto dei Medici, degli Operatori Sanitari e delle Strutture Sanitarie, tramite la propria Rappresentanza Generale per l’Italia e tramite la collaborazione della propria rete di intermediari (agenti corrispondenti e brokers), i rinnovi delle coperture in scadenza con BHItalia® e la disponibilità dei prodotti assicurativi per nuove coperture, nonché un livello di servizio di pari qualità sia per la gestione dei nuovi contratti, sia per la gestione e liquidazione dei sinistri afferenti i nuovi contratti.

Nel ringraziare tutti i Clienti, Contraenti e Assicurati, per l’interesse e la fiducia che continuano a riporre nelle compagnie del Gruppo Assicurativo Berkshire Hathaway, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento che dovesse risultare utile.

Berkshire Hathaway Group
Reinsurance Division - International


Carlo Faina
Managing Director - Italy Operations

COMUNICATO STAMPA DEL 10 NOVEMBRE 2020

BREXIT: INFORMATIVA AGLI ASSICURATI ITALIANI

Il 31 dicembre 2020 si completa l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, pertanto dal 1° gennaio 2021 le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi britannici (Regno Unito e Gibilterra) non potranno più operare in Italia salvo che non siano autorizzati dall'IVASS come operatori di uno Stato non aderente all'Unione europea.

In particolare, dal 1° gennaio 2021:

- le imprese di assicurazione britanniche non potranno più stipulare nuovi contratti né rinnovare quelli esistenti; esse sono comunque tenute ad assicurare, anche dopo la suddetta data del 1° gennaio, la corretta esecuzione dei contratti assicurativi in essere, garantendo l'adempimento degli obblighi contrattuali, ivi inclusa la gestione dei sinistri, dei pagamenti, dei riscatti e dei recessi;
- gli intermediari assicurativi britannici cesseranno ogni attività di distribuzione assicurativa.

L'IVASS ha già chiesto alle imprese di assicurazione e agli intermediari britannici di dare attuazione, entro il 31 dicembre 2020, alle misure necessarie a mitigare gli impatti della Brexit sulle posizioni contrattuali a essi riferibili e di informare tempestivamente e adeguatamente gli assicurati italiani circa gli effetti della Brexit sui rapporti contrattuali in essere.

Con l'approssimarsi del 31 dicembre, si invitano i clienti italiani di operatori assicurativi britannici a verificare di avere ricevuto informazioni adeguate e complete e, se del caso, a prendere contatti con la compagnia di assicurazione e/o il proprio intermediario (distributore).

Per ulteriori informazioni i consumatori possono rivolgersi al **Contact Center Consumatori** dell'IVASS, numero verde **800-486661** dal lunedì al venerdì dalle **8:30 alle 14:30** o consultare il [sito](#) dell'Istituto.

ART. 22***(Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea)***

1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettere da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 1 del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dall'articolo 2, lettera e), dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.
2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorità competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che abbiano presentato alle medesime Autorità entro la data di entrata in vigore del presente decreto istanza per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività come intermediari di paesi terzi ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attività, possono continuare a operare sul territorio della Repubblica italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e, con riferimento ai derivati *over the counter*, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge. Resta fermo quanto previsto agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF.
3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in conformità alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi ai sensi del TUB e del TUF, nonché dell'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2019. Agli stessi soggetti operanti nell'esercizio del diritto di stabilimento si applica l'articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge. Il riferimento alla data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunque ricorra, è sostituito dal riferimento alla data di scadenza del periodo di transizione. Durante il periodo di cui al comma 2 si applica l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle Autorità competenti, con riferimento alle attività non autorizzate, i soggetti di cui al comma 2 cessano l'attività svolta in Italia, secondo modalità e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Le banche, le imprese di investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attività al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione dell'attività, anche se conseguente al diniego dell'autorizzazione di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata.
6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP. Tali imprese



proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera b). Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.

7. Le imprese di cui al comma 6:

- a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;
- b) presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
- c) trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.

8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.

9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.

10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-*quinquies* del CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

11. All'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole "3 gennaio 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

ART. 23

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

